



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 63 / 2024

DEL 12/03/2024

OGGETTO: NOMINA VICE ECONOMO ED AGENTE CONTABILE DEL COMUNE DI INDUNO OLONA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste la Deliberazione G.C. n. 7 del 23/01/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2024-2026; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026";

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità

Visti altresì

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D. Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il provvedimento sindacale, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "*Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026*";
- Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "*Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026*";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 20.02.2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2024;

Premesso che gli agenti contabili sono persone giuridiche o fisiche che - per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro già in atto con l'ente - sono preposte allo svolgimento ed alla cura delle operazioni contabili previste e regolate dalle speciali norme di contabilità dell'ente, sulla base dei principi generali della materia;

Dato atto che tra gli agenti contabili dell'ente locale rientrano sia l'economo comunale sia le persone delegate all'incasso e sia i consegnatari dei beni di proprietà dell'ente;

Visto l'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”*;

Visto l'art. 233 del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. [...]*

I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160”;

Richiamato il Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante il *“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* ed in particolare:

- l'art. 137, il quale stabilisce che *“La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge”*;

- l'art. 138, il quale prevede che:

1. *Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.*

2. *Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.*

3. *Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3.*

4. *I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.*

5. *All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 3.*

- L'art. 139, il quale prescrive che:

1. *Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.*

2. *L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.*

3. *Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano*

ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.

Visto il vigente regolamento di contabilità ed, in particolare, quanto disposto al capo XV (art. 85 e seguenti);

Ravvisato provvedere alla nomina dell'unità dipendente Elena Bo Sook De Nigris, categoria giuridica C.2, profilo professionale di istruttore amministrativo, quale vice economo ed agente contabile delegato al maneggio valori relativi alle attività di cui al capo XV del regolamento di contabilità (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30.11.2018);

Ravvisata la propria competenza in merito;

DETERMINA

- di nominare il dipendente Elena Bo Sook De Nigris, categoria giuridica C.2, profilo professionale di istruttore amministrativo, in forza al settore Economico-Finanziario, quale vice economo ed agente contabile delegato al maneggio valori relativi alle attività di cui al capo XV del regolamento di contabilità (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30.11.2018);
- di dare atto che, antecedentemente alla nomina formale, coloro che abbiano gestito denaro pubblico eseguendo di fatto le funzioni proprie di agente contabile, si configurano, in base alla normativa vigente, come agenti contabili di fatto e, pertanto, dovranno rendere il conto dalla data di effettivo inizio gestione, indipendentemente dalla data di nomina formale;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, a termini di legge, nel portale "Amministrazione trasparente" dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 12/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SABELLA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)